

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 26334/2026
Roma, lì, 14/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 663/2026
MICHELE ROMANO		UP – 15/04/2026
CARLO RENOLDI	- Relatore -	R.G.N. 4814/2026
GIOVANNI FRANCOLINI		
FRANCESCO AGNINO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi 3), 6) e 8), perché gli stessi sono estinti per prescrizione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena in relazione ai reati contestati ai capi 1), 2) e 5), nella misura finale di un anno, un mese e ventisei giorni di reclusione.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 12 gennaio 2018, [REDACTED] fu condannato alla pena di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di atti persecutori ai danni della fidanzata, [REDACTED] (capi 1 e 2) nonché di ulteriori ipotesi di tentata violenza privata, violenza sessuale, lesioni personali, tentato danneggiamento seguito da incendio e dei delitti di installazione abusiva di sistemi atti a intercettare comunicazioni e di violenza privata (capi da 3 a 8); con le aggravanti previste dall'art. 61, nn. 1 e 2, cod. pen. Inoltre, [REDACTED] fu dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

1.1. Con sentenza in data 19 dicembre 2019, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto [REDACTED] dai reati contestati ai capi 4) e 7) ed esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, cod. pen. in relazione ai capi 3), 5) e 8) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché con la revoca delle pene accessorie.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED], deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il rapporto tra l'imputato e la persona offesa sarebbe stato caratterizzato da una relazione fortemente conflittuale e segnata da reciproca gelosia, come evidenziato dal perito [REDACTED] che lo avrebbe qualificato quale *amour fou* «sistematicamente conflittuale», con dinamiche di alternanza tra rotture e riappacificazioni (cfr. pag. 17 perizia). In tale contesto, la gelosia della persona offesa avrebbe costituito, quantomeno, una concausa delle tensioni tra i due.

La stessa persona offesa avrebbe continuato a cercare l'interlocazione con l'imputato anche durante il periodo di sottoposizione a misura cautelare, giungendo a chiederne la revoca (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di primo grado). Ciononostante, la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante il carattere



patologico della relazione, affermando la sussistenza degli eventi tipici previsti dall'art. 612-*bis* cod. pen. (cfr. pag. 49 della sentenza di appello).

Dunque, considerato che gli episodi sarebbero stati intervallati nel tempo e che la persona offesa avrebbe mantenuto i contatti con l'agente, non sarebbe possibile ravvisare l'evento, costituito da un perdurante e grave stato d'ansia o di paura. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità l'effettivo pregiudizio alla libertà psichica della vittima verrebbe meno ove la stessa asseconi il comportamento dell'agente.

Infine, si deduce la contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte assolto l'imputato dal reato di violenza sessuale valorizzando l'acquiescenza della persona offesa e il carattere patologico del rapporto con l'agente (cfr. pag. 51 della sentenza); elementi che, tuttavia, non sarebbero stati ritenuti rilevanti, senza adeguata giustificazione, ai fini dell'esclusione del delitto di atti persecutori.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata sussistenza del delitto contestato al capo 6), ritenuto configurabile sulla base di un'interpretazione *in malam partem*.

L'art. 617-*bis* cod. pen. sanzionerebbe soltanto l'installazione di apparati idonei a intercettare comunicazioni o conversioni telefoniche o telegrafiche e non anche l'intrusione mediante *software*, come avvenuto nel caso di specie.

La Corte di appello avrebbe fondato la decisione su un più recente orientamento secondo cui i programmi informatici rientrerebbero tra gli strumenti rilevanti, qualificando la previsione normativa come categoria aperta. Tale interpretazione, tuttavia, sarebbe successiva ai fatti per cui è processo, risalenti al 2 marzo 2016 e, in quanto più sfavorevole all'imputato, non sarebbe applicabile retroattivamente alla luce dei principi di cui all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che escluderebbe il ricorso a soluzioni ermeneutiche non ragionevolmente prevedibili al momento della condotta dell'agente.

Infatti, l'imputato avrebbe potuto confidare nel dato letterale della norma, anche in considerazione del fatto che l'art. 615-*quinquies* cod. pen., all'epoca vigente, menzionava espressamente i programmi informatici, senza che un analogo riferimento fosse contenuto nell'art. 617-*bis* cod. pen., rendendo l'estensione interpretativa del tutto imprevedibile.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di cui al capo 6). [REDACTED] si sarebbe rivolto a [REDACTED] affinché questi installasse un *software* idoneo a monitorare i profili *social* della persona offesa o a visionare i tabulati telefonici, come emergerebbe dalla conversazione tra i due indicata al prog. 5075 del 29 febbraio



2016, non adeguatamente valutata, pur a fronte di una specifica censura, dalla Corte territoriale.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., contestata in relazione ai capi 3), 6) e 8). Infatti, essa esigerebbe la separatezza tra le azioni costitutive dei reati avvinti dal nesso teleologico, l'uno commesso al fine di eseguire l'altro. Tuttavia, anche in tal caso, la Corte di appello non avrebbe fornito risposta alla doglianza difensiva sul punto.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'improcedibilità delle ipotesi di violenza privata di cui ai capi 3) e 8). Il delitto di violenza privata sarebbe divenuto procedibile a querela della persona offesa in base al d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), con conseguente applicazione retroattiva della nuova disciplina ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di avvenuta prescrizione dei reati, risalenti all'aprile 2015 (capo 5), al marzo 2016 (capo 1, 3, 6), all'ottobre 2016 (capo 8), al novembre 2016 (capo 2). Pur tenendo conto degli atti interruttivi e della sospensione disposta, per un totale di 41 giorni, per il legittimo impedimento del difensore, nel corso del presente procedimento sarebbe maturata la prescrizione come disciplinata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, essendo i reati contestati tutti precedenti alle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

3. In data 30 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi 3), 6) e 8) e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena per i residui reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.



2. Con il primo motivo [REDACTED] censura la sentenza di appello con riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di atti persecutori contestati ai capi 1) e 2) della rubrica, la cui integrazione sarebbe esclusa dal fatto che relazione sentimentale tra l'imputato e la persona offesa sia stata caratterizzata dalla perdurante acquiescenza di quest'ultima, manifestatasi nell'ambito di una dinamica reciprocamente conflittuale e segnata da una forte gelosia da parte di entrambi, con il frequente alternarsi di rotture e riappacificazioni.

In realtà, come evidenziato dalla Corte territoriale, [REDACTED]—[REDACTED] ha puntualmente riferito, nel corso dell'incidente probatorio, in ordine alle ripetute condotte vessatorie dell'imputato, attribuibili alla sua gelosia, consistite in minacce e in violente aggressioni volte a condizionare le frequentazioni o l'abbigliamento della donna e a proibirne arbitrariamente le normali attività sociali, come il ballo (v. pag. 3 e ss. della sentenza di appello).

Sulla base di tali elementi, i Giudici di merito hanno correttamente configurato la fattispecie di atti persecutori, soprattutto alla luce del significativo mutamento delle abitudini di vita patito dalla [REDACTED] sotto il profilo della rilevante compressione della possibilità di libera esplicazione della sua personalità nella sfera sociale (cfr. pag. 26 della sentenza di appello).

Ciò rende, all'evidenza, irrilevante l'acquiescenza della persona offesa richiamata dalla difesa, che non può ritenersi idonea a spezzare il rapporto di derivazione causale tra le condotte vessatorie e il mutamento delle sue abitudini di vita, quale evento tipico del delitto di atti persecutori. Del resto, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato che, nel reato di atti persecutori, il riavvicinamento tra la vittima e l'agente non fa venire meno l'abitudine del reato né inficia la continuità delle condotte, quando queste ultime, complessivamente considerate, abbiano comunque potuto ingenerare, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che sia degenerato in uno degli stati di prostrazione psicologica descritti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020, I., Rv. 279111 - 01; Sez. 5, n. 46165 del 26/09/2019, M., Rv. 277321 - 01).

Al contempo, è del tutto infondata l'argomentazione contenuta nella parte finale del primo motivo (cfr. pag. 6 del ricorso), secondo cui l'assoluzione di [REDACTED] dal reato di violenza sessuale non si concilierebbe con la condanna per il delitto di atti persecutori. Infatti, l'assenza di costrizione nell'episodio del rapporto sessuale tra i due fidanzati nell'aprile 2015 non incide, in alcun modo, sull'esistenza delle ulteriori condotte persecutorie, estrinsecatesi nell'arco di tre interi e pacificamente incidenti, come detto, sull'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.

In ultimo, risulta del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ritiene necessaria la ripetitività delle condotte, atteso che, con non



illogica valutazione di merito, le sentenze hanno dato atto che i comportamenti vessatori dell'imputato si erano pacificamente protratti per un lungo arco di tempo.

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo e il terzo motivo concernono il delitto di installazione abusiva di sistemi atti a intercettare comunicazioni previsto dall'art. 617-*bis* cod. pen. (capo 6). Secondo la difesa, tale fattispecie sarebbe stata illegittimamente configurata rispetto alla condotta di installazione di programmi informatici e non di strumenti fisici idonei a intercettazioni abusive. Invero, nel caso di specie, la condotta contestata si sarebbe concretizzata non in intercettazioni di comunicazioni, bensì nell'accesso abusivo a siti informatici di messaggistica.

3.1. Va premesso che la condotta ascritta a [REDACTED] si colloca nel marzo 2016. Per tale ragione, la norma incriminatrice applicabile *ratione temporis* era quella prevista dall'art. 3, comma 1, legge 8 aprile 1974, n. 98, che ha introdotto l'art. 617-*bis* cod. pen., rubricato «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche». Al primo comma esso prevedeva la condotta di colui il quale «fuori dei casi consentiti dalla legge,» installasse «apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone».

Tale disposizione, rimasta in vigore dal 13 aprile 1974 al 31 gennaio 2022, è stata successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, il cui art. 19, oltre a sostituire la rubrica dell'art. 617-*bis* cod. pen. con la seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche», ha anche sostituito il primo comma punendo la condotta di colui il quale «fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone».

Successivamente l'art. 617-*bis* cod. pen. è stato ulteriormente modificato dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, il cui art. 16, comma 1, lett. e) ha mutato il regime circostanziale, introducendo delle disposizioni che però non rilevano nel caso di specie.

3.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i programmi



informatici denominati *spy-software* che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un *tablet* o un *personal computer*, consentono di captare il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli «apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-*bis*, comma primo, cod. pen. Ciò in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge (Sez. 5, n. 15071 del 18/03/2019, Vecchio, Rv. 275104 - 01; aderisce a tale impostazione anche Sez. 5, n. 1834 del 26/11/2021, dep. 2022, Dellagaren, in motivazione).

Tale soluzione esegetica, benché accolta da sentenze che sono state pronunciate dopo la condotta ascritta all'imputato, è pienamente rispettosa del tenore letterale della norma incriminatrice, la quale, nel richiamare il concetto di «apparati» o di «strumenti» diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni, non esclude affatto dal relativo novero i programmi informatici idonei alla captazione dei flussi comunicativi (cd. *spy-software*).

Dunque, non può affatto sostenersi che, al momento del fatto, l'imputato non fosse in grado di comprendere e di prevedere che, attraverso l'utilizzo del *malware* fornitogli da un'agenzia specializzata (cfr. pag. 32 e ss. della sentenza di appello), egli stesse raggiungendo il risultato vietato dall'art. 617-*bis* cod. pen. consistente nell'intercettare abusivamente le comunicazioni della [REDACTED]

Dunque, non può condividersi il richiamo difensivo alla giurisprudenza relativa al divieto, ricavabile dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, di applicare retroattivamente l'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale, posto che il divieto opera soltanto quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione era stata commessa (*ex plurimis* Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbri, Rv. 273876 - 01). Ciò in quanto, come già osservato, nel caso di specie l'interpretazione di cui trattasi non poteva ritenersi imprevedibile da parte dell'agente, non essendo affatto eccentrica rispetto al tenore letterale della disposizione incriminatrice.

Pertanto, il secondo motivo deve ritenersi manifestamente infondato e, come tale, dichiarato inammissibile.

3.3. Inammissibile è, infine, anche la censura sviluppata con il terzo motivo.

Infatti, la sentenza impugnata dà atto, espressamente, che l'applicazione informatica fatta installare abusivamente dall'imputato permetteva anche di registrare le chiamate telefoniche della persona offesa (v. pag. 34).



Ne consegue che la condotta contestata è pienamente sussumibile entro la cornice delineata dall'art. 617-*bis* cod. pen., senza che l'operazione interpretativa si sostanzi nel ricorso, non consentito, all'analogia *in malam partem*.

Pertanto, anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

4. Con il quarto motivo la difesa di [REDACTED] censura il riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico tra gli atti persecutori e i due episodi di violenza privata tentata e consumata e la condotta di intercettazione abusiva.

Fatto salvo quanto si dirà in ordine alla sopravvenuta improcedibilità della violenza privata consumata e tentata, la doglianza è, nel complesso, infondata.

4.1. Come ricordato dalla difesa, secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen. non è configurabile rispetto al reato di lesioni personali lievi che costituisca un segmento della condotta di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza di tale aggravante esigerebbe una distinzione tra le azioni esecutive dei due diversi reati che essa pone in relazione (Sez. 6, n. 5738 del 19/01/2016, R., Rv. 266122 - 01; Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Rv. 256312 - 01; Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Rossi, Rv. 249799 - 01).

Tale orientamento esegetico, tuttavia, oltre a essere minoritario, è ormai superato.

Nella giurisprudenza più recente, infatti, si è ormai consolidato un opposto orientamento, secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente sia dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, sia dalla loro contestualità, essendo sufficiente, perché essa rimanga integrata, che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che, a tale scopo, egli si sia servito del reato-mezzo (Sez. 3, n. 28491 del 26/06/2025, De Jesus Silva, Rv. 288346 - 01; Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Rv. 286907 - 02; Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, H., Rv. 280122 - 02; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01; Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburrino, Rv. 277754 - 01; Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434 - 01). E un analogo approdo interpretativo si è registrato proprio con riferimento al rapporto tra lesioni personali e atti persecutori (Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, E.F., Rv. 271211 - 01).

4.2. In ogni caso va osservato che quella compenetrazione sostanziale che, secondo il primo, non condiviso, indirizzo richiamato, impedirebbe la contestazione dell'aggravante, non si registra tra le condotte di violenza privata e di intercettazione abusiva e quelle di atti persecutori, atteso le prime si pongono in rapporto di materiale eterogeneità rispetto a quelle persecutorie, per cui nessun



dubbio può esservi, neppure sul piano astratto, in ordine alla legittimità della contestazione dell'aggravante teleologica rispetto ai suddetti reati strumentali.

5. Venendo al quinto motivo, concernente la sopravvenuta improcedibilità dei delitti di violenza privata, tentata e consumata, contestati ai capi 3) e 8) della rubrica, le censure difensive sono fondate.

Va premesso che «in tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato, per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 11929 del 26/02/2025, B., Rv. 287768 - 01).

Nel caso in esame, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto il terzo comma dell'art. 610 cod. pen., il delitto di violenza privata è effettivamente divenuto «punibile a querela della persona offesa». Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del predetto decreto, la stessa persona offesa avrebbe dovuto presentare la querela, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, entro il termine di legge decorrente dalla medesima data.

Nel caso esaminato, non essendovi, in atti, alcuna formale querela da parte della persona offesa nei confronti dell'imputato, presentata successivamente alla modifica del regime di procedibilità, deve concludersi per la sopravvenuta improcedibilità dei reati di cui ai capi 3) e 8) per difetto di querela.

6. Quanto, infine, alla prospettata prescrizione di tutti i reati per cui è condanna, va premesso che, ai fini del relativo computo, deve aversi riguardo alla data di pronuncia della sentenza di appello e non a quella del deposito della sua motivazione, pur se effettuato dopo molti anni, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026, Conte, Rv. 289147 - 02).

Sempre in via preliminare, giova ricordare che l'inaammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi o per altre ragioni non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavaleria, Rv. 219531 - 01; Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione).

Pertanto, dal momento che, il 19 dicembre 2019, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, nessuno dei reati in contestazione, consumati nel 2016, si era prescritto, la prescrizione dei reati contestati ai capi 1), 2), 5), non oggetto di impugnazione, e 6), maturata successivamente alla pronuncia della



sentenza di appello, non può essere dichiarata nel presente giudizio, stante la declaratoria di inammissibilità dei motivi che li riguardano.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai delitti contestati ai capi 3) e 8), perché l'azione non doveva essere proseguita per difetto di querela.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., deve procedersi, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per alcuni reati, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, eliminando gli aumenti a titolo di continuazione riferibili ai reati di cui ai capi 3) e 8), disposti nella misura, rispettivamente, di 8 giorni e di 16 giorni (12 giorni per il primo e 24 giorni per il secondo, meno la riduzione di un terzo per il rito abbreviato).

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 3) e 8) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e, per l'effetto, elimina le relative pene. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 15/04/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

